



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 1° settembre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Messina
Via Santa Maria Alemanna, 25
98122 - Messina**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 161/2021 – Quesiti in materia di incandidabilità e ineleggibilità alle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9345 del 04/08/2021) avete posto i seguenti quesiti:

- se sia computabile nei mandati rilevanti ai fini della incandidabilità alle elezioni del Consiglio dell'Ordine il mandato svolto come consigliere del Consiglio di disciplina o come membro del Collegio dei revisori;
- se l'aver svolto due mandati consecutivi, uno come componente del Consiglio dell'Ordine e l'altro come componente del Consiglio di disciplina o del Collegio dei revisori, determini l'incandidabilità alla elezione del Consiglio dell'Ordine.

Al fine di poter rispondere ai quesiti è necessario premettere che in tema di ineleggibilità è costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità ⁽¹⁾ il principio che riconosce carattere eccezionale alle norme che prevedono cause d'ineleggibilità, in quanto volte ad imporre limitazioni al diritto di elettorato passivo, attribuendovi una portata derogatoria rispetto alla regola generale posta dall'art. 51 Cost., ed escludendo pertanto la possibilità di un'interpretazione estensiva o analogica delle stesse.

Nel caso di specie, il limite del terzo mandato consecutivo quale consigliere o presidente del Consiglio dell'Ordine è previsto dall'art. 9, comma 9 del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui *"I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due"*. Altresì, il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito solo "Regolamento elettorale") all'art. 9, co. 2 prevede che: *"Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere o di Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti. L'ineleggibilità del candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, l'ineleggibilità del candidato Consigliere comporta l'esclusione del solo candidato ineleggibile"*.

¹ Cfr. ex plurimis, Corte cost., sent. n. 27 del 2009; n. 141 del 1996; Cass., Sez. I, 2/02/2016, n. 1949; 12/02/2008, n. 3384; 25/01/2001, n. 1073.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Di conseguenza, e rispondendo così ad entrambi i quesiti che presentano questioni che possono trattarsi unitariamente, non sono computabili nei mandati di cui all'art. 9, co. 9 D.Lgs. n. 139/2005 quelli svolti quali consigliere del Consiglio di disciplina o quale membro del Collegio dei revisori, essendo queste cariche appartenenti ad organi diversi dal Consiglio dell'Ordine e che svolgono funzioni nettamente distinte ed autonome. Diversamente, il legislatore avrebbe previsto espressamente tra i mandati computabili ai fini della incandidabilità alle elezioni del Consiglio dell'Ordine anche quelli svolti quale consigliere del Consiglio di disciplina o quale membro del Collegio dei revisori. A suffragare la detta tesi si evidenzia da un lato che per i membri del Collegio dei revisori sussiste una specifica ed autonoma ipotesi di incandidabilità dettata dall'art. 24, co. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 secondo cui *"Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive"*, disposizione poi ripetuta nell'art. 24 del Regolamento elettorale; di talché i mandati svolti come revisore valgono esclusivamente per la successiva candidatura al Collegio dei revisori dei conti e non ad altri organi. Dall'altro lato rileva che la carica di consigliere del Consiglio di disciplina non è neanche una carica di tipo elettiva per la quale possa parlarsi di mandato elettorale, a differenza di quella di consigliere dell'Ordine o di membro del collegio dei revisori, essendo invero una carica nominale prevista dall'art. 8, co. 3 DPR n. 137/2012 e dal successivo Regolamento di attuazione approvato dal CNDCEC l'8.11.2013.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

